STUDIO LEGALE
AVV. EZIO GUERINONI
AVV. MARCO FUSARI
Via Cosseria 2, 20136 Milano (Mi)
Tel. 0258301625 – Fax 0258301625
e-mail: ezio.guerinoni@tiscali.it
e-mail: avv.marco.fusari@gmail.com

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA REGIONE PIEMONTE

RICORSO

CON DOMANDA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

***ex* art. 55 d. lgs. 104/2010**

per la dott.ssa **Paola Tancredi,** nata a Ivrea (TO) il 10 maggio 1973, residente in Favria, Via Monte Soglio 11, C.F. TNCPLA73E50E379V, rappresentata, assistita e difesa anche in via tra loro disgiunta dagli Avv.ti Ezio Guerinoni (codice fiscale: GRNZEI72D19D952U; PEC: **ezio.guerinoni@milano.pecavvocati.it**; tel./fax 02-58301625), e Marco Fusari (codice fiscale: FSRMRC78L05F205W; PEC: marco.fusari@milano.pecavvocati.it; tel./fax: 02-58301625), entrambi del foro di Milano, presso il cui Studio in Milano, Via Cosseria 2 elegge domicilio, come da procura a margine del presente ricorso

c o n t r o

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti 45

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti 45

- COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI A POSTI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO- AMBITO DISCIPLINARE 5, CLASSI DI CONCORSO AB24-AB25 (INGLESE), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti 45

n e i c o n f r o n t i d i

- BARRASSO ALESSIA, c.f. BRRLSS89T53A182D, residente in Via Ravera 8, 5121 Alessandria (AL)

- controinteressata -

- BRICOLA ANDREA, c.f. BRCNDR85L16F965S, residente in Via Silvio Pellico 6, 5067 Novi Ligure (AL)

- controinteressato -

- CAMPI ELISABETTA, c.f. CMPLBT84R65A182J, residente in Via San Rocco 18, 15060 Basaluzzo (AL)

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

a) dell' "***Avviso***" pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in data 21 giugno 2016 contenente l'elenco dei candidati che hanno conseguito l'ammissione alla prova orale, e che ha tra l'altro disposto la <u>non ammissione dell'odierna ricorrente dott.ssa Paola Tancredi alle prove orali</u> del "*concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado*" classi di concorso AB245 e AB25 (Inglese) entrambe afferenti entrambe all'ambito disciplinare 5, indetto con Decreto del Direttore Generale

(MIUR/Dipartimento per I'Istruzione per il personale scolastico) n. 106 del 23.02.2016 (**doc. 1**);

b) dell'atto di valutazione da parte della commissione esaminatrice della prova scritta della dott.ssa Paola Tancredi (**doc. 2**);

c) dell'elaborato scritto della dott.ssa Paola Tancredi nelle parti in cui contiene a sua volta la valutazione della prova scritta da parte della commissione esaminatrice (**doc. 3**);

d) del verbale – non pubblicato sul sito internet della P.A. – con cui la commissione esaminatrice ha approvato la griglia di valutazione delle prove scritte;

e) della griglia di valutazione delle prove scritte per le classi di concorso AB24 e AB25 pubblicata in data 31 maggio 2016 (**doc. 4**);

f) dell'atto di nomina della commissione giudicatrice delle classi di concorso AB24-AB25 (inglese), Decreto prot. n. 5795 del 17 maggio 2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (**doc. 5**);

g) del Decreto prot. n. 9301 del 26 agosto 2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte con cui è approvata la graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 106/2016, per l'Ambito Disciplinare AD05 - Inglese - classe di concorso AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado e classe di concorso AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (**doc. 6**), nonché della sua allegata graduatoria di merito (**doc. 7**);

h) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto;

E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

del diritto della ricorrente alla partecipazione con riserva al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente, quale disciplinato con D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 106, e, in particolare, alla prova orale per le classi di concorso AB24 e AB25 (inglese), entrambe incluse nell'ambito disciplinare "5", fissando apposita sessione suppletiva previa – nel caso di accoglimento dei motivi di ricorso sulla illegittima composizione della Commissione – sostituzione dei commissari illegittimamente nominati nonché rivalutazione della prove scritte;

* * * * *

IN FATTO

1. La ricorrente è una docente precaria abilitata all'insegnamento in Lingua Inglese a seguito del superamento del duro e selettivo PAS (Percorso Abilitativo Speciale) (**doc. 8**).

2. Con D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 106 ("**Bando**"), è stato pubblicato il bando concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente, in base al cui art. 1 "*Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. 16.147 posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni di insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado che si prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 per ciascuna classe di concorso* (…)".

3. La ricorrente ha partecipato al suddetto concorso per l'ambito disciplinare 5, comprendente le classi di concorso AB24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado-inglese) e AB25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado).

4. Dopo avere partecipato alle prove scritte in data 19 maggio 2016, la ricorrente apprendeva con sommo sconcerto di essere stata esclusa dalla prova orale per non avere raggiunto il punteggio minimo di 28 bensì il punteggio inferiore pari a 25. **La ricorrente è stata dunque esclusa sulla base di un punteggio totale di 25 punti quando la soglia di sufficienza per accedere all'orale è prevista in 28 punti**.

* * * * *

Gli atti impugnati sono illegittimi e andranno pertanto annullati per i seguenti

MOTIVI

1. - Preliminarmente: sulla competenza territoriale.

La norma a cui fare riferimento è l'art. 13 del CPA, che stabilisce come foro competente quello in cui l'Amministrazione che ha emanato l'atto impugnato ha sede e, in alternativa, quello competente per l'ambito territoriale ove si producono gli effetti diretti del provvedimento impugnato.

L'uno e l'altro criterio depongono per la competenza del Tar Piemonte.

Quanto al primo, perché l'atto direttamente lesivo della posizione giuridica della dott.ssa Tancredi è un decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, che ha sancito la sua non ammissione alla prova orale.

Quanto al secondo criterio, il Bando prevede:

- art. 2, comma 1: "*Sono indetti, **su base regionale**, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. 16.147 posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni di insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado che si prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 per ciascuna classe di concorso secondo quanto riportato agli Allegati n. 1 e n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto*";

- art. 2, comma 2, 2° cpv: "*l'USR individuato è responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione delle graduatorie **della propria regione** nonché delle graduatorie delle ulteriori regioni indicate nell'allegato n. 1*";

- art. 4, comma 1: "*Nella domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale il candidato sceglie, a pena di esclusione, **una sola regione per i cui posti intende concorrere**, anche nel caso in cui sia stata disposta l'aggregazione di cui all'articolo 400, comma 02, del Testo Unico, così come modificato dalla Legge. Nel suddetto caso l'USR responsabile della gestione della procedura concorsuale è indicato all'Allegato n. l*";

- art. 4, comma 8: "***L'USR competente verifica la validità delle domande ai fini dello svolgimento delle prove scritte***";

- art. 9, comma 4: "*La graduatoria di merito è approvata con d**ecreto dal dirigente preposto all'USR responsabile** dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale*";

Pertanto, il Bando prevede la formazione di graduatorie regionali e l'assegnazione di cattedre nell'ambito di ciascuna Regione, al punto che il concorso (nazionale) viene gestito dagli Uffici scolastici regionali e si svolge

anche fisicamente, nella Regione Piemonte per quanto riguarda i posti riferibili a quest'ultima.

Il candidato in possesso dei prescritti requisiti può concorrere per ciascuna delle procedure di cui al presente bando, mediante la presentazione, per la regione prescelta, di un'unica istanza con l'indicazione delle classi di concorso o ambiti disciplinari verticali per cui intende concorrere.

In altri termini, se la dott.ssa Tancredi vincesse il concorso, avrebbe titolo a prestare servizio in un istituto scolastico della Regione Piemonte, per il quale – e solo per il quale, visto il divieto di presentare domande per più Regioni – ha concorso.

Si veda, a conferma, Cons. Stato, Sez.VI, 18 agosto 2009, n. 4965, che ha affermato la competenza del Tar periferico, "s*e è impugnato un provvedimento di esclusione da concorso di abilitazione all'insegnamento, emesso da organo statale periferico, ancorché l'effetto della esclusione, consistendo nella preclusione all'abilitazione all'insegnamento su tutto il territorio nazionale, non sia limitato ad una sola regione*". La massima vale a maggior ragione in un caso come quello di specie, nel quale le cattedre da assegnare e per le quali la dott.ssa Pantuso intende concorrere si situano tutte nella Regione Lombardia.

* * * * *

2) Violazione dell'art. 4 del D.M. n. 96 del 23 febbraio 2016 per irregolare composizione della Commissione di valutazione; carenza di potere; eccesso di potere per falsità del presupposto e travisamento dei fatti.

La composizione della Commissione che deve giudicare le prove concorsuali qui impugnate è prevista dal **D.M. n. 96 del 23 febbraio 2016 (DOC. 9)**, il quale – con riguardo ai commissari, così dispone al suo art. 4, comma 1: "*I docenti che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado su posto comune,* ***devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni*** *nella scuola dell'infanzia o primaria, ovvero* ***nella scuola secondaria nella classe di concorso cui si riferisce il concorso stesso***".

Come risulta dall'atto di nomina della commissione giudicatrice (**DOC. 5**), tra i commissari vi era e vi è la prof.ssa **Doretta Marengo**.

Quest'ultima, tuttavia, non era in possesso dei requisiti prescritti perché non aveva almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso, e cioè la AB24 e AB25 (lingua inglese rispettivamente nella scuola media e nella scuola superiore).

Si chiede, ovviamente, anche per il principio di vicinanza dell'onere della prova, che sia la P.A. - anche eventualmente su ordine di incombente istruttorio da parte di questo Tribunale – a dimostrare in giudizio il possesso dei requisiti da parte del Commissario in questione. Da parte nostra, produciamo una lettera aperta firmata anche dal commissario in questione in cui si dà chiaramente atto che ancora nel 2014 la stessa apparteneva ai "precari storici", ragion per cui al momento della nomina a commissario non poteva certamente avere 5 anni sul ruolo specifico (doc. 10).

La previsione del D.M. n. 96 del 23 febbraio 2016, secondo cui i commissari devono essere docenti con almeno 5 anni nel ruolo specifico corrisponde certamente a un'esigenza legittima, e cioè quella che vi siano docenti che si occupino o si siano occupati in modo continuativo dell'insegnamento nella classe di concorso in questione.

La ricorrente ha infatti diritto di essere valutata, come prevede la normativa, da una Commissione in cui vi siano docenti con esperienza specifica nel ruolo.

Ne deriva, dunque, che l'atto con cui è stata nominata la Commissione è illegittimo, così come, di riflesso, è illegittima la valutazione negativa delle prove scritte e pratiche della ricorrente, in quanto effettuata da una Commissione la cui composizione risulta viziata.

Per prevenire pretestuose eccezioni della controparte, si precisa che la prova di resistenza viene in questo caso evidentemente superata perché la votazione viene assunta dalla Commissione nel suo complesso, senza che i singoli componenti della Commissione stessa esprimano dei voti autonomi.

Inoltre, l'art. 4 comma 8 del D.M. 96/2016 prevede anche la possibilità di prescindere dal requisito dei 5 anni sul ruolo solo "*ove non risulti possibile reperire commissari*". Nel caso specifico, l'atto di nomina dei commissari (**doc. 5**) **non afferma affatto l'impossibilità di reperire commissari dotati di tutti i requisiti**, pertanto l'atto – che non può essere ora eterointegrato – deve essere ritenuto illegittimo anche per difetto di motivazione.

Pertanto, anche l'illegittimità della nomina di uno solo dei componenti della Commissione inficia la regolare composizione della Commissione stessa e della valutazione del candidato da essa fornita, che avviene come si è detto, complessivamente per l'intero organo.

Si chiede pertanto che il Tribunale voglia eventualmente valutare il vizio in questione anche come inficiante l'intera procedura, data la presenza di un membro che non poteva essere nominato.

* * * * *

3) Violazione dell'art. 6, comma 2, lettera C), del D.M. n. 96 del 23 febbraio 2016 per irregolare composizione della Commissione di valutazione; carenza di potere; eccesso di potere per falsità del presupposto e travisamento dei fatti.

Anche il Commissario **Maurizio (cognome) Carmelina (nome)** non poteva essere nominato avendo la stessa svolto attività di tutor nel TFA (tirocinio formativo attivo) proprio nelle classi concorsuali per le quali l'odierna esponente ha partecipato al concorso.

Si tratta infatti del TFA in "inglese nella scuola media" e "inglese nella scuola superiore", che allora avevano codice A345 e A346, per le quali la prof.ssa Maurizio è stata nominata tutor presso l'Università degli Studi di Torino con Decreto Rettorale n. 10 del 19.02.2015 qui prodotto in copia (**doc. 11**).

E' dunque sussistente, in capo al suddetto commissario, il **divieto di incompatibilità e/o opportunità previsto dall'art. 6, comma 2, lettera c) del D.M. 96/2016**, secondo cui i commissari non devono "*aver svolto o svolgere, a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente*".

E infatti indubbio che il TFA, a seguito del quale si consegue l'abilitazione, costituisce certamente se non un corso di preparazione **quanto meno**

un'attività di preparazione al concorso in esame, tanto che – tra l'altro – il titolo che si consegue costituisce un presupposto per la partecipazione al concorso stesso.

Le ragioni di opportunità, ben richiamate dalla normativa, sono palesi: la prof.ssa Maurizio ha fatto da tutor per più di un anno a moltissimi dei partecipanti al concorso, partecipanti che ella conosceva bene, che ha appunto aiutato e sostenuto nel superamento degli esami e della prova finale, e che infine ha valutato.

Addirittura, come risulta da documenti pubblici, il commissario in questione è stata membro della commissione esaminatrice dell'esame finale di abilitazione TFA quanto meno fino al 29 aprile 2016, quando il bando del presente concorso era già stato pubblicato (**doc. 12**).

Non pare dunque un caso che la maggioranza degli ammessi alla prova orale e di coloro che hanno superato la prova orale stessa sono proprio i concorrenti che avevano partecipato e superato il TFA con la prof.ssa Maurizio come tutor.

Il commissario in questione ha dunque valutato due volte le stesse persone in un breve periodo di tempo: prima ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione nelle classi concorsuali di lingua inglese, poi ai fini del superamento del concorso oggi impugnato (e nelle stesse classi concorsuali!).

Non vi è chi non veda la palese incompatibilità e/o inopportunità di una tale nomina, giustamente stigmatizzata dalla normativa.

Anche in questo caso, si chiede che il Tribunale voglia valutare il vizio in questione eventualmente anche come inficiante l'intera procedura, data la presenza di un membro che non poteva essere nominato.

* * * * *

4) Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza manifesta dell'istruttoria e della motivazione; pubblicazione delle griglie in data successiva allo svolgimento delle prove.

Le griglie di valutazione della prova scritta sono state pubblicate dalla Commissione in data 31 maggio 2016 (**doc. 4**);

Le prove scritte sono state svolte il 19 maggio 2016, quindi ben precedentemente alla pubblicazione delle griglie di valutazione.

La ricorrente, pertanto, ha svolto le prove scritte non sapendo quali sarebbero stati i criteri specifici che sarebbero stati, in concreto, utilizzati dalla commissione.

Tali criteri, peraltro, sono in contrasto con quelli previsti dalla normativa (come vedremo poco sotto).

Cospicua giurisprudenza amministrativa ha peraltro chiarito che "*I criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali devono essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella sua prima riunione, risultando illegittimo il procedimento di concorso per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994*" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 27.2.2016, n. 1087; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3.2.2010, n. 558; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 10.3.2007, n. 1180; T.A.R. Umbria, 9.8.2006, n. 409; Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.7.2003, n. 1305; Sez. V, 7.2.2003, n. 648; Sez. V, 30.4.2003, n. 2245).

Tali principi sono stati chiariti e ribaditi anche dalla Suprema Corte di **Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 14896 del 21.6.2010**, alla stregua della quale: "*La commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutativa (i criteri di cui all'art. 12 del D.P.R.,. n. 487 del 1994)*"; ciò in quanto "*il Legislatore ha imposto alla commissione esaminatrice la preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie regole di giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell'omogeneità e permanenza. Solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice è possibile assicurare l'auspicabile risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa*".

Nel caso specifico, peraltro, è evidente che poiché le prove scritte sono state svolte il 19 maggio 2016, la prima riunione della Commissione non può che essere avvenuta per lo meno quel giorno.

* * * * *

5) Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza manifesta dell'istruttoria e della motivazione, violazione dell'art. 8 comma 3 del D.M. n. 95 del 23.02.2016.

L'ammissione alla prova orale non è stata ottenuta a causa dell'insufficiente valutazione delle prove scritte, sebbene la ricorrente fosse molto vicina al punteggio di 28/40.

La dott.ssa Tancredi ritiene di aver svolto le prove scritte in modo assolutamente egregio, e che tuttavia, in modo inspiegabile, le sia stato

attribuito un punteggio assolutamente non corrispondente al valore delle sue prove,

Occorre premettere che questa difesa è ben consapevole del fatto che, in tema di procedure concorsuali, i giudizi espressi dalla commissione sono connotati da discrezionalità tecnica.

Difatti, il livello di apprendimento e preparazione raggiunto dai candidati costituisce espressione di una valutazione riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, il cui giudizio riflette specifiche competenze solo da esso possedute.

Pertanto, questa difesa non si permetterà di prodursi in lunghe prolusioni in ordine al livello di preparazione della docente (che pure effettivamente era più che buono), ma dimostrerà invece che il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, non è stato conforme ai parametri normativi, e risulta altresì inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Pertanto, ben consci della discrezionalità tecnica che sul punto possiede la Commissione esaminatrice, il presente motivo intende sottolineare la motivazione insufficiente e contraddittoria della Commissione esaminatrice sotto i seguenti punti di vista.

Innanzitutto, la griglia di valutazione della prova scritta vìola l'art. 8 del D.M. n. 95 del 23.02.2016.

Premesso che l'art. 8 comma 3 del suddetto D.M. n. 95 del 23.02.2016 afferma che "*Per le classi di lingua straniera, a ciascuno degli otto quesiti* (…) *la commissione assegna un punteggio compreso tra 0 e 5 che sia multiplo intero di 0.5*", **la Commissione ha predisposto una griglia di valutazione**

manifestamente illogica e la cui adozione non è stata minimamente motivata (non risulta peraltro pubblicato il verbale della commissione con cui è stata discussa e approvata la griglia di valutazione).

(i) In primo luogo la griglia approvata è del tutto illogica e incomprensibile con riguardo al criterio dell' "originalità".

La commissione ha infatti deciso di attribuire per l'originalità: **0,5 punti** nel caso di "*itinerari didattici adeguati e produttivi, presenza di spunti insoliti ma adeguati ad esemplificare le tesi presentate*"; **zero punti** nel caso di "*prova generalmente nella norma*".

Di fatto, dunque, tale criterio, formalmente presentato dalla commissione come un criterio come tutti gli altri, diventa invece un "**non criterio**", un vero e proprio "bonus" concesso che causa una **enorme disparità di trattamento tra i criteri stessi e, di riflesso, tra i candidati stessi**.

Infatti, il voto "zero" per tutti gli altri criteri (correttezza linguistica, pertinenza e completezza) corrisponde ad una mancanza assoluta di soddisfazione rispetto al criterio indicato.

- Correttezza linguistica: il voto" "zero viene attribuito a chi "*utilizza male le strutture grammaticali con parecchi errori di morfosintassi e punteggiatura; il lessico è limitato e sono presenti errori; la costruzione del discorso è faticosa ed improprio l'utilizzo dei connettivi. Si colloca ai livelli IELTS 0-1-2-3*".

- Pertinenza: il voto "zero" viene attribuito quando "*Nella prova non viene rispettata la consegna come da descrittori IELTS ai livelli 0-1-2-3; risultano assenti o non rilevanti i riferimenti a costrutti teorici, l'utilizzo di esempi ed i riferimenti a sperimentazioni e/o ricerche*".

- Completezza: il voto "zero" viene attribuito quando la prova scritta "*Non presenta riferimenti a fonti appropriate né a quadri teorici disciplinari o interdisciplinari*".

Invece, per quanto riguardo l'originalità, il punteggio di "zero" viene attribuito semplicemente a chi presenta una prova "*generalmente nella norma*".

Per tutti gli altri criteri, dunque, la prova nella norma corrisponde a una votazione mediana tra il minimo e il massimo del punteggio che la commissione aveva deciso; ad esempio, una prova "nella norma" quanto alla correttezza linguistica ottiene un punteggio di 1 in una scala da 0 a 2; una prova "nella norma" quanto alla pertinenza ottiene un voto pari a 0,5 o a 1 in una scala da 0 a 1,5; una prova "nella norma" quanto alla completezza ottiene un punteggio di 0,5 in una scala da 0 a 1.

Risulta dunque del tutto illogico attribuire zero punti a una prova che, quanto all'originalità, risulta perfettamente nella norma; una soluzione più ragionevole sarebbe stata allora quella di differenziare maggiormente il *range* dei voti attribuibili al criterio dell'originalità (sempre ovviamente restando nel limite dei 5 punti a domanda), ad esempio attribuendo zero punti a un elaborato palesemente pedissequo, 0,5 punti a un elaborato "nella norma" e 1 punto a un elaborato molto originale.

Peraltro, qualora alla ricorrente fosse stato attribuito, anche solo con riguardo a 6 domande su 8, un voto mediano (ad esempio 0,5 punti) quanto all'originalità, ella avrebbe ottenuto comunque la sufficienza per accedere alla prova orale (28 punti).

L'irragionevolezza e l'illogicità della griglia di valutazione emerge dunque anche sulla base della differenza di possibili voti che è piuttosto ampia con riguardo ai primi tre criteri (e dunque consente di differenziare abbastanza specificamente gli elaborati), ed è invece assolutamente nulla con riguardo al criterio dell'originalità.

(ii) In secondo luogo, l'illogicità e l'irragionevolezza della griglia riguarda anche i criteri della correttezza linguistica e della pertinenza.

La commissione ha scelto di definire i singoli punteggi da attribuire ai suddetti criteri **rimandando ai** ***"parametri per la produzione scritta del Sistema Internazionale di Prove di Lingua Inglese (International English Language Testing System – IELTS) che valuta le competenze in Lingua Inglese per utilizzatori non nativi".***

Ad esempio, nel caso del criterio della correttezza linguistica: ai livelli IELTS 0-1-2-3 è stato attribuito punteggio zero; ai livelli IELTS 4 e 5 è stato attribuito punteggio 0,5; ai livelli IELTS 6 e 7 è stato attribuito punteggio 1; al livello IELTS 8 è stato attribuito punteggio 1,5; al livello IELTS 9 è stato attribuito punteggio 2.

Ancora, nel caso del criterio della pertinenza: ai livelli IELTS 0-1-2-3 è stato attribuito punteggio zero; ai livelli IELTS 4 e 5 è stato attribuito punteggio 0,5; ai livelli IELTS 6 e 7 è stato attribuito punteggio 1; ai livelli IELTS 8 e 9 è stato attribuito punteggio 1,5.

Si precisa che **il sistema IELTS è un test somministrato da un ente privato**, che certifica la conoscenza della lingua inglese ai fini di studio e lavoro, ma che non ha alcuna attinenza con la professione di insegnante e, dunque, con le capacità richieste dal concorso i cui risultati vengono oggi impugnati (**doc. 13**).

Già questa scelta da parte della Commissione, e cioè affidarsi a criteri scelti da un ente privato e che riguardano un ambito completamente diverso da quello oggetto del presente concorso, risulta francamente incomprensibile.

Peraltro tale scelta da parte della Commissione non risulta essere stata nemmeno motivata, posto che non risulta essere stato pubblicato il verbale della seduta con cui la Commissione stessa avrebbe discusso prima e deliberato poi la griglia di valutazione.

Ma non è finita qui, perché i numerosi riferimenti fatti nella griglia di valutazione ai "descrittori IELTS" si configurano come **manifestamente oscuri (con conseguente violazione del principio di trasparenza dei criteri di valutazione) e comunque contraddittori**, dato che il sistema IELTS prevede **due diverse tabelle di valutazione per gli elaborati scritti**, entrambe presenti sul sito IELTS (**docc. 14-15**) ma che hanno descrittori tra loro diversi[1].

Risulta dunque incomprensibile quale delle due tabelle IELTS (e dunque quali dei descrittori) la commissione abbia scelto di adottare.

Infine, non da ultimo, si eccepisce la palese illogicità della ripartizione dei punteggi nella griglia di valutazione rispetto ai vari descrittori IELTS utilizzati.

Esaminiamo ad esempio il criterio "pertinenza". Il punteggio di 0,5 viene attribuito all'elaborato che, con riguardo a tale criterio, sia riconducibile – indifferentemente – ai descrittori IELTS 4 e 5. Ebbene, se prendiamo in considerazione la prima tabella IELTS (ribadiamo che non è nemmeno dato sapere quale delle due tabelle abbia utilizzato la commissione), alla voce task achievment il descrittore 4 si identifica in un elaborato che "*tenta di rispondere alla consegna ma non copre tutti i punti e le richieste*", mentre il descrittore 5

[1] Le due tabelle vengono in questa sede prodotte in lingua inglese, cioè nell'unico formato pubblicato ufficialmente da IELTS sul suo sito.

si identifica in un elaborato che "*generalmente risponde alla consegna*". **Come è possibile, dunque, che descrittori così diversi ottengano lo stesso punteggio di 0,5?!**

Peraltro, la ricorrente ha ottenuto spesso il punteggio di 0,5 nel criterio pertinenza (in ben 5 domande su 8).

E' probabile, pertanto, che un descrittore 5 IELTS ("*generalmente risponde alla consegna ma può essere inappropriato in alcune parti*") in cui astrattamente poteva rientrare la ricorrente, **potesse essere giudicato con 1 punto anziché con 0,5 punti**: difatti, la griglia di valutazione attribuisce 1 punto in "pertinenza" qualora "*nella prova la consegna viene rispettata in modo adeguata ma non del tutto completa e con qualche incoerenza interna*".

In definitiva, la griglia di valutazione con rimando esterno costituisce una scelta certamente **illogica e macchinosa**, peraltro non prevista dal legislatore, con violazione anche del dovere di trasparenza.

* * * * *

6) In subordine: sul risarcimento del danno per equivalente.

Si formula fin da ora domanda di risarcimento del danno per equivalente, nel caso in cui non sia possibile per qualunque ragione l'ammissione con riserva alla prova orale con sessione suppletiva o nel caso in cui la pronuncia di annullamento non possa comunque giovare alla ricorrente.

Pur tralasciando tredicesima e ulteriori emolumenti, pare equo ritenere che il danno da perdita di chance possa essere liquidato in circa la metà di una retribuzione annuale del docente di scuola secondaria di prima nomina, e dunque in € 11.000,00.

* * * * *

7) L'ISTANZA DI SOSPENSIONE E LA DOMANDA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI *ex* art. 55 D. LGS. 104/2010.

Premesso che la ricorrente con un punteggio di 25 era già molto vicina alla sufficienza globale (28), in attesa della decisione di merito, la ricorrente subirebbe un danno grave e irreparabile, tale da non consentire l'attesa dell'udienza di merito.

Infatti, essendo stata pubblicata la graduatoria definitiva, a breve inizieranno a essere stipulati i contratti di diritto privato, ed è senz'altro opportuno non lasciare trascorrere molto tempo (magari con superamento, nelle more, del periodo di prova) senza una pronuncia quanto meno cautelare, giacché il superamento del periodo di prova da parte degli altri concorrenti potrebbe causare problematiche in ordine alla "cristallizzazione" degli effetti del concorso.

Inoltre, la ricorrente è attualmente una docente precaria che non è ancora a conoscenza del suo eventuale contratto per l'anno in corso; il superamento del concorso, anche se grazie a una sospensiva, permetterebbe innanzitutto alla ricorrente di elidere il danno rappresentato dalla esclusione dalla graduatoria definitiva, e, dunque dalla possibilità di ottenere il contratto a tempo indeterminato.

Si chiede pertanto la sospensione degli atti impugnati consentendo alla ricorrente la partecipazione con riserva a una prova orale suppletiva del concorso, da disporsi a carico dell'Amministrazione con tempistica il più celere possibile.

* * * * *

Per tutto quanto su esposto in fatto e in diritto, l'odierna esponente, come sopra rappresentata e difesa, con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre, eccepire e produrre,

CHIEDE

che l'ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte, sospesi gli atti amministrativi impugnati, voglia disporre la fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso davanti a sé per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

in via preliminare e cautelare, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. 104/2010:

- con ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale adìto, **sospendere** i provvedimenti impugnati e **ammettere con riserva** la ricorrente **alla prova orale** per le classi di concorso AB24 e AB25 (inglese), entrambe incluse nell'ambito disciplinare "5", del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente, quale disciplinato con D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 106, fissando apposita sessione suppletiva previa – nel caso di accoglimento dei motivi di ricorso sulla illegittima composizione della Commissione – sostituzione dei commissari illegittimamente nominati nonché rivalutazione della prove scritte;

nel merito e in via principale:

- annullare i provvedimenti impugnati;

- condannare le amministrazioni intimate al risarcimento dei danni nei confronti della ricorrente, danni che vengono quantificati in via equitativa in € 11.000,00 ovvero nella diversa misura che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di equità, ovvero, in subordine, condannare le amministrazioni intimate al risarcimento in forma generica dei danni nei confronti della ricorrente;

in ogni caso:

- con vittoria di spese (contributo unificato € 325,00) e competenze professionali del presente giudizio.

Con riserva di proposizione di eventuali motivi aggiunti.

* * * * *

Si producono in copia, con riserva di esibire gli originali:

1) "***Avviso***" pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in data 21 giugno 2016 contenente l'elenco dei candidati che hanno conseguito l'ammissione alla prova orale;

2) atto di valutazione da parte della commissione esaminatrice della prova scritta della dott.ssa Paola Tancredi;

3) elaborato scritto della dott.ssa Paola Tancredi;

4) griglia di valutazione delle prove scritte per le classi di concorso AB24 e AB25 pubblicata in data 31 maggio 2016;

5) atto di nomina della commissione giudicatrice delle classi di concorso AB24-AB25 (inglese), Decreto prot. n. 5795 del 17 maggio 2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte;

6) Decreto prot. n. 9301 del 26 agosto 2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte con cui è approvata la graduatoria generale di merito del

concorso, per l'Ambito Disciplinare AD05 - Inglese - classe di concorso AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado e classe di concorso AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado;

7) graduatoria di merito del concorso;

8) certificato abilitazione PAS;

9) D.M. n. 96 del 23 febbraio 2016;

10) lettera aperta contenente il nome del commissario Marengo come precaria storica;

11) Decreto Rettorale n. 10 del 19.02.2015 dell'Università degli Studi di Torino;

12) Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Torino di nomina della commissione per l'esame finale TFA;

13) estratto sito internet IELTS;

14) tabella n. 1 di valutazione per gli elaborati scritti IELTS;

15) tabella n. 2 di valutazione per gli elaborati scritti IELTS;

I sottoscritti procuratori dichiarano ai sensi dell'art. 9/14 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche, che la presente causa concerne rapporti di pubblico impiego (concorso pubblico) e che il contributo unificato versato è pari a € 325,00.

Milano-Torino, 13 settembre 2016

Avv. Ezio Guerinoni Avv. Marco Fusari